

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2752

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1997

—————

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1997,
n. 291, recante proroga del regime transitorio previsto dagli
articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
in materia di attività di recupero dei rifiuti

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento intende prorogare la disciplina transitoria prevista per le attività di recupero dei rifiuti dagli articoli 33, comma 6, e 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e risponde all'esigenza di evitare che nella delicata fase di passaggio alla nuova disciplina di gestione dei rifiuti si determini una soluzione di continuità nello svolgimento delle attività stesse.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede, infatti, che l'esercizio delle attività di recupero può essere effettuato in base a denuncia di inizio di attività anziché ad autorizzazione espressa, purché siano individuate con apposite norme tecniche le specifiche condizioni necessarie per accedere a tale procedura semplificata.

Stabilisce, altresì, che le procedure semplificate di denuncia di inizio di attività e le esclusioni dal regime dei rifiuti previste dalla previgente normativa continuano ad applicarsi sino all'adozione delle predette norme tecniche e comunque, rispettivamente, sino al 29 agosto 1997 ed al 2 settembre 1997.

Il decreto che individua i rifiuti e le condizioni alle quali le attività di recupero sono sottoposte a procedura semplificata di denuncia di inizio di attività è stato elaborato nei termini stabiliti, ma può essere emanato ed entrare in vigore solo a conclu-

sione della procedura di informazione di cui alle direttive 83/189/CEE, 88/182/CEE e 94/10/CE, che prescrive la preventiva acquisizione di un parere della Commissione delle Comunità europee ovvero il decorso di novanta giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione medesima.

Più precisamente, poichè le nuove norme tecniche sono state notificate alla Commissione delle Comunità europee in data 8 agosto 1997, ma questa ne ha accusato ricevuta il 27 agosto 1997, le stesse non possono essere adottate prima del 27 novembre 1997.

In mancanza della presente iniziativa si determinerebbe, pertanto, l'assoggettamento alla preventiva autorizzazione regionale e la paralisi, almeno temporanea, di tutte le attività di recupero svolte in base a procedura semplificata.

La proroga del regime transitorio che si propone è peraltro strettamente necessaria a garantire il corretto espletamento della procedura comunitaria di notifica delle norme tecniche. Sotto questo profilo l'iniziativa risulta compatibile con l'orientamento della Commissione delle Comunità europee che esclude la possibilità di mantenere in vigore la normativa previgente solo nel caso in cui non sia espressamente previsto il termine finale di efficacia di detta proroga.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE
DAL DECRETO-LEGGE

Articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

Art. 33. (*Operazioni di recupero*) – (*omissis*) 6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 57. (*Disposizioni transitorie*) – (*omissis*) 5. Le attività che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1994, n. 212, devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1997, n. 291, recante proroga del regime transitorio previsto dagli articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di attività di recupero dei rifiuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 8 settembre 1997, n. 291, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997.

Proroga del regime transitorio previsto dagli articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di attività di recupero dei rifiuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione di direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e relativi rifiuti;

Visti, in particolare, gli articoli 33, comma 6, e 57, comma 5, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, i quali, in attesa dell'adozione delle norme tecniche di attuazione del decreto stesso, disciplinano la fase transitoria di passaggio al nuovo regime dei rifiuti, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle attività di recupero;

Considerato, in particolare, che il predetto articolo 33, comma 6, consentiva di sottoporre alle procedure semplificate di inizio di attività i rifiuti individuati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1995, sino all'adozione delle nuove norme tecniche e comunque non oltre il 29 agosto 1997;

Considerato, altresì, che ai sensi del citato articolo 57, comma 5, le attività escluse dall'elenco dei rifiuti in base alla disciplina previgente dovevano conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro il 2 settembre 1997, presupponendo l'adozione delle norme tecniche di attuazione del decreto stesso entro il medesimo termine;

Considerato che la mancata adozione nei predetti termini delle norme tecniche, che individuano le condizioni in base alle quali le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere assoggettate alle procedure di denuncia di inizio di attività, determina la paralisi delle attività di recupero in esercizio, con significativi riflessi sul piano economico;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di cui agli articoli 33, comma 6, e 57, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 novembre 1997,».

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI - RONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

